



**COMUNE DI  
MONTE PORZIO CATONE**  
PROVINCIA DI ROMA

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  
(TARES)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 17/10/2013*

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto e soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al Tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Determinazione della tariffa del Tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Piano finanziario</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Quota fissa e quota variabile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione del possesso .....</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>TABELLA A</i>		<i>Pag. 14</i>
<i>TABELLA B</i>		<i>Pag. 14</i>
<i>TABELLA C</i>		<i>Pag. 15</i>
<i>TABELLA D</i>		<i>Pag. 16</i>
<i>TABELLA E</i>		<i>Pag. 16</i>

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

### Art. 2

#### Istituzione del Tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, anche denominato Ta.R.E.S., per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica su tutto il territorio comunale, ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Per servizio svolto in regime di privativa pubblica s'intende che spetta esclusivamente al Comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

### Art. 3

#### Componenti del Tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D. L. 201/2011 e dal presente Regolamento.

### Art. 4

#### Presupposto e soggetti passivi

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, da parte di persona fisica o giuridica, di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, identificati dal successivo art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, limitatamente al periodo dell'anno computato in giorni.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto per l'intero anno soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.
6. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

7. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 5**

##### **Locali ed aree scoperte soggetti al Tributo**

1. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
  - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
  - c) il vano scala interno alla singola abitazione;
  - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
  - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
  - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o della colonnina di erogazione;
  - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al comma 1 si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che le cifre decimali siano uguali/superiori o inferiori a cinquanta.

#### **Art. 6**

##### **Determinazione della tariffa del Tributo**

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. La tariffa, commisurata ad anno solare, è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
3. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità e qualità di rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
5. La tariffa sui rifiuti è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio da riportare nel piano finanziario successivo, in caso di scostamento tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo del tributo sui rifiuti al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.
6. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per il medesimo esercizio

finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa vigente si intende prorogata anche per l'anno successivo. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

## **Art. 7**

### **Determinazione della base imponibile**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della previgente Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 13 novembre 1993, n. 507 (Tarsu).
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D. L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo balconi e terrazze, con arrotondamento al metro quadrato;
  - b) il vano scala interno alla singola abitazione, con riguardo alla proiezione in piano;
  - c) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
5. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce già presentate o accertate ai fini della Tarsu; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
6. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78.
7. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, deve considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari almeno all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D. P. R. 23 marzo 1998, n. 138.

## **Art. 8**

### **Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 10.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente beneficiario o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

#### **Art. 9**

##### **Istituzioni scolastiche statali**

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali che tengono conto della popolazione scolastica. Tale importo forfettario comprende anche il Tributo provinciale per l'Esercizio di Funzioni Ambientali che dal Comune sarà scorporato e versato alla Provincia.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 10**

##### **Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione annuale di € 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile, in misura proporzionale al periodo di occupazione.
2. La maggiorazione deve essere versata direttamente allo Stato ed è destinata a parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.

#### **Art. 11**

##### **Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi complessivamente inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione e per categoria di tassazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10%, è facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni nell'anno solare è dovuta comunque per intero la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è da considerarsi assolto con il pagamento del tributo.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 10.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Art. 12**

### **Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario viene trasmesso al Comune dal gestore del servizio per essere integrato e successivamente approvato.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente sull'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99.

## **CAPO II – UTENZE DOMESTICHE**

### **Art. 13**

#### **Quota fissa e quota variabile**

1. Per "utenza domestica" s'intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Le pertinenze sono assoggettate, in relazione alla loro superficie, solamente alla quota fissa del tributo, fermo restando il riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare residente.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, il numero degli occupanti è stabilito con riferimento alla composizione del nucleo familiare così come risultante dai registri anagrafici alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti, il numero degli occupanti è stabilito in misura crescente, in proporzione alla superficie dell'abitazione secondo gli scaglioni riportati dalla tabella A, fatta salva per il contribuente la possibilità di presentare apposita autocertificazione.
7. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone fisiche residenti in altra abitazione nel Comune, ove sia già attiva un'utenza domestica, il numero degli occupanti è stabilito in via forfettaria nella prima fascia, ovvero occupanti 1.

8. Per le unità abitative non utilizzate, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da soggetto privo nel Comune di utenze abitative.
10. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, in base alla tabella B allegata.
11. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, in base al minimo e massimo riportati nella tabella B allegata.

### CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE

#### Art. 14

##### Classificazione delle utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base alla Tabella C del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
5. I locali a destinazione commerciale momentaneamente non utilizzati secondo tale destinazione, esclusa la residenziale e la direzionale, a seguito della cessazione di un'attività, sono assoggettati a tassazione con inserimento nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro i limiti minimi e massimi riportati dall'allegata tabella C.
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$



stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro i limiti minimi e massimi riportati dall'allegata tabella C.

## CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

### Art. 15

#### **Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di utilizzo-occupazione-detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o del possesso. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o il possesso dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Per la dichiarazione di cui al comma 1 il contribuente fornisce al Comune i dati necessari alla compilazione della dichiarazione, che viene dal Comune stampata in duplice copia e sottoscritta dal contribuente a cui viene fornita una copia per ricevuta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati.
4. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
5. Per le utenze domestiche residenti il contribuente è esentato dall'obbligo di dichiarare il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico e la relativa variazione.
6. La cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dal suo verificarsi.
7. Al verificarsi dei casi previsti ai precedenti commi 4 e 5 il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione o la variazione. La dichiarazione presentata in corso d'anno ma oltre il previsto termine dei 30 giorni dà diritto all'abbuono o al rimborso a partire dal giorno successivo a quello di presentazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
10. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, e fatta salva l'attività di accertamento, attua le opportune modifiche d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6 se più favorevole.
12. I contribuenti già in precedenza iscritti ai fini del pagamento della Tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione di inizio occupazione.
13. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono utilizzati per fini istituzionali nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

**Art. 16**

**Riduzioni tariffarie**

1. Per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 14, comma 16 del D. L. 201/2011 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) con unico occupante residente la parte fissa della tariffa è ridotta in funzione dei crescenti scaglioni di superficie riportati dalla tabella D, con percentuali di riduzione crescenti, ovvero del 10% per il primo scaglione di superficie, del 20% per il secondo scaglione di superficie, del 30% per il terzo scaglione di superficie.
  - b) per le utenze domestiche a disposizione di soggetti non residenti, la tariffa è ridotta di un importo pari al 25% della parte variabile, per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, che per il primo anno di applicazione del tributo deve essere presentata entro il 10/11/2013.
  - c) per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone fisiche residenti in altra abitazione nel Comune, ove sia già attiva un'utenza domestica, la tariffa è ridotta di un importo pari al 30% della parte fissa e della parte variabile per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, che per il primo anno di applicazione del tributo deve essere presentata entro il 10/11/2013.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari al cui interno sia presente un diversamente abile con invalidità non inferiore al 75%, e su richiesta degli interessati, la tariffa è ridotta di un importo pari al 30% della parte fissa e della parte variabile a condizione che:
  - a) il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, non sia superiore a quanto stabilito nell'allegata tabella E che, se del caso, verrà rideterminato annualmente con la delibera che fissa la misura della tariffa. Sono da intendersi componenti del nucleo familiare tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e/o affinità;
  - b) nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili e/o quote in misura superiore al 30% di essi, a qualsiasi uso adibiti, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza, nel territorio nazionale;
  - c) non venga effettuata sublocazione, neanche parziale, dell'immobile oggetto del tributo.
3. I contribuenti che usufruivano già di analoga agevolazione in regime di Tarsu non sono tenuti, se non è variato il modo di utilizzo dell'immobile, a presentare alcuna dichiarazione perché rimangono valide le dichiarazioni già presentate ai fini Tarsu.
4. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo ed in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 10/11/2013.
5. La richiesta di riduzione tariffaria per compostaggio implica l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica del rifiuto con l'obbligo di

restituzione al gestore del servizio dei contenitori utilizzati in precedenza per il conferimento di tale frazione.

6. Ai locali diversi dalle utenze domestiche ove si svolgono attività economiche stagionali e con uso non continuativo ma ricorrente, purchè per periodi complessivamente non superiori a 183 giorni nell'anno solare, si applica la tariffa ridotta del 30% sulla parte variabile. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dal competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. I locali utilizzati esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di pertinenza sono esenti dal tributo.
8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà considerata quella più conveniente per il contribuente.

## CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

### Art. 17

#### Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F/24) o bollettino di conto corrente postale, previsto dal D. L. 201/2011 all'art. 14 comma 35, la maggiorazione invece è versata direttamente allo Stato sempre con F4 o bollettino di c/c postale con apposito codice.
2. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza o la sede legale del soggetto passivo o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento, a cui deve essere data adeguata pubblicità, sono indicati nell'avviso stesso. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, sono conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo in aumento o in diminuzione.
6. Non si procede al versamento o al rimborso qualora la somma dovuta o da riconoscere al singolo utente, comprensiva del tributo provinciale e della maggiorazione, sia inferiore a 10 Euro.
7. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di 30 Euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per più annualità d'imposta, degli obblighi di versamento del tributo.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 11 del presente Regolamento
9. Le variazioni dei costi del servizio, che comportino modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate in un successivo Piano finanziario e comunque entro i tre esercizi successivi.

### Art. 18

#### Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero, in caso di contenzioso, dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune informa il contribuente dell'avvenuta accettazione della richiesta di rimborso entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, e ne dispone il pagamento entro 180 giorni dalla richiesta stessa.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 17, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 19**

##### **Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D. L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere tutti i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

#### **Art. 20**

##### **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune per il tramite del Funzionario responsabile svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 15 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad Enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando al contribuente un preavviso di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, deve considerare come superficie

assoggettabile al tributo almeno l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D. P. R. 138/1998.

4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità d'imposta successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 21**

##### **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze, richiesto con posta ordinaria, il Comune emette un avviso d'accertamento con cui, unitamente al recupero dell'imposta non versata o parzialmente versata o versata in ritardo, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo, così come stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.
2. In caso di avviso di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di avviso di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 250,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Il versamento della somma dovuta a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

#### **Art. 22**

##### **Riscossione coattiva**

1. Nei casi di mancato adempimento degli avvisi di accertamento di cui al precedente articolo 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, verranno attivate le procedure finalizzate alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **Art. 23**

##### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D. L. 06/12/2011, n. 201, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

## Art. 24

### Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente Regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D. L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu e dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA). Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo soppresso in relazione alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 212/2000.

## ALLEGATI

<b>Tabella A</b>		
Per la determinazione del numero degli occupanti nei casi di abitazioni a disposizione di soggetti non residenti		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	70	1
71	130	2
131	oltre	3

<b>Tabella B utenze domestiche</b>			
<b>Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (centro Italia)</b>			
<b>Allegato 1 D.P.R. 158/99 – per i Comuni con popolazione &gt; di 5.000 abitanti</b>			
Componenti nucleo familiare	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
1	0,86	0,6	1
2	0,94	1,4	1,8
3	1,02	1,8	2,3
4	1,10	2,2	3
5	1,17	2,9	3,6
6	1,23	3,4	4,1

**Tabella C utenze non domestiche****Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (centro Italia)****Allegato I D.P.R. 158/99 – per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti**

Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	3,98	5,65
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	3,60	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	4,00	4,80
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,74	0,81	6,78	7,45
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,45	0,67	4,11	6,18
6	Esposizione e autosaloni	0,33	0,56	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	7,80	10,98
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	8,21	13,55
10	Ospedali	0,82	1,70	7,55	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	8,90	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	4,68	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	8,45	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	8,85	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	6,66	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	9,90	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	9,00	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	6,80	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	4,00	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	29,93	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	22,55	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	13,70	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	38,90	98,96
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	13,51	18,20
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	32,00	60,50
30	Discoteche, night club	0,74	1,83	6,80	16,83

**Tabella D**

Per la determinazione della percentuale di riduzione della parte fissa della tariffa, con riguardo alla superficie dell'immobile, per le abitazioni con unico occupante

Superficie (mq)		% riduzione
da	a	
0	50	10
51	100	20
101	oltre	30

**Tabella E**

Per la determinazione dei limiti di reddito in proporzione al n° dei componenti il nucleo familiare al cui interno sia presente un diversamente abile con invalidità non inferiore al 75%, per accedere alla riduzione del 30%

n° componenti nucleo familiare	Limite di reddito (€)
1 componente	10.000,00
2 componenti	13.000,00
3 componenti	16.000,00
4 componenti	19.000,00
5 componenti	21.000,00
6 o più componenti	24.000,00